



OPPOSIZIONE ALL'ORDINANZA INGIUNZIONE

Contro l'ordinanza-ingiunzione il Cliente può proporre opposizione in forma di ricorso, davanti al Giudice di Pace del luogo in cui è stata commessa la violazione amministrativa, entro il termine di 30 giorni (60 se l'interessato risiede all'estero) dalla notifica del provvedimento, allegando l'ordinanza notificata.

L'opponente può proporre ricorso personalmente o avvalersi dell'assistenza di un procuratore.

Se il ricorso è tempestivo, il Giudice di Pace fissa con decreto l'udienza di comparizione ed ordina all'autorità che ha emesso il provvedimento di depositare in cancelleria, 10 giorni prima dell'udienza fissata, copia del rapporto e di tutti gli atti relativi all'accertamento. Il ricorso e il decreto sono notificati all'opponente e all'Autorità che ha emesso l'ordinanza.

Il Giudice, prima di invitare le parti alla precisazione delle conclusioni, può disporre l'assunzione dei mezzi di prova che ritiene necessari e la citazione dei testimoni.

Il giudice pronuncia la sentenza nella stessa udienza di discussione o concede alle parti un termine per il deposito di note difensive rinviando la causa per la discussione e la pronuncia della sentenza.

La proposizione del ricorso non sospende automaticamente l'esecuzione del provvedimento impugnato (art.22, 23 L.689/81).

Il Giudice di Pace può accogliere, in tutto o in parte, il ricorso o rigettare l'opposizione e condannare il trasgressore al pagamento della sanzione e delle spese processuali.

La sentenza è inappellabile, ma ricorribile per Cassazione.

Se il pagamento dell'ordinanza – ingiunzione non avviene nei termini prescritti, l'Azienda procede alla riscossione della somma dovuta secondo la procedura esecutiva ordinaria (art. 27 L. 689/81).